



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 22 marzo 2021.

Oggetto: **Legge di bilancio 2021 – estensione al 2021 dei congedi di paternità e congedi parentali per padri lavoratori – indicazioni Inps con circolare 42/2021.**

Spett.li Clienti,

come già evidenziato con nostra Newsletter 3-2021 dell'8 gennaio scorso, l'Art. 1 comma 363 della Legge 178/2020 (legge bilancio 2021) ha disposto che i congedi per il padre siano così rivisti, con estensione della sperimentazione anche al 2021:

- ✓ **Congedo paternità obbligatorio padre – anno 2021 pari a 10 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio**
- ✓ **Congedo parentale facoltativo padre – anno 2021 confermato un giorno di congedo facoltativo, che il padre potrà richiedere al datore di lavoro previo accordo con la madre e in sostituzione del congedo di maternità di questa.**

Inoltre, la medesima norma ha previsto l'estensione delle tutele ai lavoratori padri anche in caso di morte perinatale del figlio.

L'Inps con propria circolare 42 dell'11 marzo 2021 ha fornito indicazioni operative rispetto alle novità suddette.

Tali indicazioni dell'Istituto possono essere così sintetizzate:

- ✓ l'estensione da 7 a 10 giorni di congedo obbligatorio del padre si applica esclusivamente ai nuovi nati dal 1.1.2021, salvo quanto si dirà in caso di morte perinatale del figlio;
- ✓ il congedo obbligatorio deve essere obbligatoriamente fruito dal padre lavoratore entro 5 mesi dalla nascita del figlio ed anche in caso di morte perinatale; pertanto, il datore di lavoro che sia a conoscenza della paternità del proprio lavoratore è tenuto a garantire allo stesso la fruizione del congedo entro i 5 mesi;
- ✓ il padre lavoratore deve effettuare istanza all'Inps esclusivamente in caso di pagamento diretto dell'indennità per congedo di paternità; viceversa – e questa è la condizione ordinaria – in caso di erogazione per il tramite del datore di lavoro, la comunicazione all'Istituto della fruizione del congedo avviene tramite il flusso delle denunce mensili Uniemens;
- il congedo facoltativo, come detto, è fruito in accordo con la madre e in sostituzione di un corrispondente giorno di congedo di maternità di quest'ultima; in questo caso il padre lavoratore che richiede il congedo facoltativo al datore di lavoro deve produrre apposita dichiarazione della madre con la quale la stessa rinuncia al giorno di congedo di maternità corrispondente;
- i giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) devono essere considerati e computati in relazione alle giornate lavorative (e non di calendario);
- come anticipato nelle premesse (novità 2021), il congedo obbligatorio e facoltativo competono al padre lavoratore anche in caso di morte perinatale del figlio. In base all'interpretazione fornita dall'Inps su

parere conforme del Ministero del Lavoro, per periodo perinatale si intende il periodo che va dal primo giorno della 28ma settimana di gestazione e fino al decimo giorno di nascita del figlio (compreso il giorno di nascita).

Più precisamente, per l'applicazione della novità

- ✓ in caso di morte del figlio nel periodo perinatale indicato, al padre lavoratore competono i congedi in esame. Non spettano i congedi qualora il decesso del figlio sia al di fuori di questo periodo;
- ✓ i 5 mesi entro cui deve avvenire la fruizione dei congedi decorrono dalla data del decesso del figlio nato morto o dalla effettiva data di nascita nel caso in cui il decesso avvenga entro i 10 giorni successivi;
- ✓ l'estensione dei congedi in caso di morte perinatale del figlio si applica dal 2021; tuttavia l'Inps precisa che in caso di morte perinatale avvenuta nel 2020 e con periodo di fruizione dei 5 mesi cadente parzialmente o totalmente nel 2021, non è fruibile la misura estesa dei 10 giorni di congedo di paternità, ma debbano essere riconosciuti il congedo obbligatorio dei 7 giorni (misura 2020) e il giorno di congedo facoltativo che fosse richiesto dal lavoratore.

Oltre all'aggiornamento di cui sopra, si ritiene utile ricordare alle aziende che sono Clienti del servizio paghe con lo scrivente Studio, di segnalare sistematicamente ai nostri uffici la circostanza in cui un proprio dipendente diventi padre, al fine di indirizzare correttamente e senza disguidi la fruizione – che si ribadisce essere obbligatoria – dei 10 giorni di congedo di paternità.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp